

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI	Sezione n. 3
Titolo della sezione : ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Rev. n. 1, aprile 2007 Pag. 1 di 6

## ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA

3.1 MISURE SANITARIE PREVISTE IN PRESENZA DI CIRCOLAZIONE VIRALE .....	2
3.1.1 COMPETENZE DEL LIVELLO CENTRALE – Autorità Centrale .....	2
3.1.1.1 Definizione della zona di sorveglianza e di protezione .....	2
3.1.1.1.1 Confini della zona di protezione .....	2
3.1.2 COMPETENZE DEL LIVELLO REGIONALE – Autorità regionale .....	3
3.1.3 COMPITI DEL LIVELLO TERRITORIALE – Servizi Veterinari Locali .....	3
3.2 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI PROTEZIONE .....	3
3.2.1 ATTIVITÀ NELL’ALLEVAMENTO CON CIRCOLAZIONE VIRALE .....	3
3.2.2 ATTIVITÀ NEL TERRITORIO .....	4
3.3 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA .....	5
3.4 REVOCA DELLA ZONA DI PROTEZIONE .....	5
3.5 REVOCA DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA .....	5
Tabella 3.1 – Numero di bovini da esaminare per ciascuna azienda .....	6

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI	Sezione n. 3
Titolo della sezione : ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Rev. n. 1, aprile 2007 Pag. 2 di 6

### 3.1 MISURE SANITARIE PREVISTE IN PRESENZA DI CIRCOLAZIONE VIRALE

Quando la presenza della malattia o dell'infezione è confermata ufficialmente l'Autorità centrale, i Servizi Veterinari territoriali ed il Servizio Veterinario Regionale, ciascuno per le proprie competenze, adottano le misure di seguito indicate.

#### 3.1.1 COMPETENZE DEL LIVELLO CENTRALE - AUTORITÀ CENTRALE

Il Ministero della Salute definisce, con il supporto del CESME, le zone di protezione e di sorveglianza, aggiorna la loro estensione sulla base delle attività di sorveglianza effettuate sul territorio interessato e ne dà comunicazione all'Unione Europea. I criteri e le modalità per stabilire la zona di sorveglianza e di protezione sono riportati al punto 3.1.1.1.

Il Ministero della Salute stabilisce nelle zone di sorveglianza e di protezione il divieto di movimentazione degli animali appartenenti alle specie sensibili, del loro sperma, ovuli ed embrioni verso la restante parte del territorio nazionale, verso gli altri Stati membri dell'Unione Europea nonché verso i Paesi terzi. Sulla base del livello di rischio di diffusione del virus nel territorio dove è stata confermata la circolazione virale, il divieto di movimentazione può interessare più territori provinciali, un solo territorio provinciale o parte di esso.

Il Ministero della Salute definisce le condizioni per eventuali deroghe al divieto di movimentazione e le diffonde attraverso specifiche disposizioni.

Sulla base del livello di rischio di diffusione del virus nel territorio, il Ministero della Salute stabilisce inoltre i territori provinciali o comunali ove è fatto obbligo di vaccinazione.

##### 3.1.1.1 DEFINIZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA E DI PROTEZIONE

La **Zona di Sorveglianza** (ZS) comprende di norma tutto il territorio della provincia dove si è verificata la circolazione virale. Sulla base del livello di rischio di diffusione del virus, la zona di sorveglianza può interessare più territori provinciali, un solo territorio provinciale o parte di esso. La ZS è definita periodicamente dall'Autorità centrale con Ordinanza ministeriale.

La **Zona di Protezione** (ZP) si estende di norma per un raggio di 20 km intorno all'azienda dove è stata evidenziata circolazione virale.

###### 3.1.1.1.1 Confini della zona di protezione

La zona comprende

- › **se sono disponibili** le coordinate geografiche dell'azienda con infezione in atto, il territorio di tutti i Comuni inclusi anche parzialmente in un raggio di 20 km attorno all'azienda con infezione in atto;
- › **se non sono disponibili** le coordinate geografiche dell'azienda con infezione in atto, il territorio di tutti i Comuni inclusi anche parzialmente in un raggio di 20 km attorno ai confini del Comune dove insiste l'azienda con infezione in atto.

I confini della zona di protezione possono essere modificati in seguito alla disponibilità di ulteriori informazioni, quali:

- › acquisizione delle coordinate geografiche delle aziende infette;
- › acquisizione delle informazioni relative allo stato sanitario dei territori circostanti l'azienda infetta ed all'estensione della circolazione virale;

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI	Sezione n. 3
Titolo della sezione : ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Rev. n. 1, aprile 2007 Pag. 3 di 6

- › acquisizione di informazioni meteorologiche od entomologiche;
- › livello di copertura vaccinale delle popolazioni interessate;
- › ulteriori informazioni raccolte mediante indagini *ad hoc*.

I confini della zona di protezione infine possono essere ridotti quando la circolazione virale è evidenziata in un'area a rischio meno elevato. La riduzione della zona di protezione in questo caso dipende dal livello e dai risultati della sorveglianza sierologica effettuata sul territorio negli ultimi 60 giorni.

L'elenco dei Comuni inclusi nella zona di protezione è pubblicato settimanalmente sul sito [www.izs.it/emergenze/bluetongue](http://www.izs.it/emergenze/bluetongue), salvo specifiche richieste od esigenze che ne impongano una pubblicazione immediata.

### **3.1.2 COMPETENZE DEL LIVELLO REGIONALE - AUTORITÀ REGIONALE**

L'Autorità Regionale competente, anche tramite il Servizio veterinario regionale, provvede a:

- a. convocare l'Unità di Crisi Regionale
- b. disporre ed aggiornare, se previsto, le zone di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS) secondo le indicazioni del Ministero della Salute
- c. diffondere le norme e le disposizioni stabilite dal Ministero della Salute e dell'Unione Europea
- d. disporre, coordinare e verificare le attività previste sul territorio di propria competenza
- e. assicurare l'invio dei dati e delle informazioni al sistema informativo nazionale (SI) e la loro diffusione a livello regionale
- f. organizzare corsi di formazione ed addestramento per il personale dei Servizi Veterinari e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali in collaborazione con la DGSAFV ed il CESME.

### **3.1.3 COMPITI DEL LIVELLO TERRITORIALE - SERVIZI VETERINARI LOCALI**

Quando è confermata la presenza di sintomatologia clinica riferibili a Febbre catarrale degli ovini il Servizio Veterinario Locale notifica la conferma via fax alla Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario (06-59946185), al Servizio Veterinario della Regione, al Sindaco (o ai Sindaci) e al CESME. Di concerto con le autorità competenti e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, competenti per il territorio, attua tutte le misure previste ai successivi punti 3.2 e 3.3 per:

- › documentare il decorso della malattia nell'ambito ***dell'allevamento e del territorio sede di focolaio***
- › limitare, per quanto possibile, la diffusione dell'infezione sul territorio
- › stabilire l'ampiezza della diffusione dell'infezione sul territorio

## **3.2 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI PROTEZIONE**

### **3.2.1 ATTIVITÀ NELL'ALLEVAMENTO CON CIRCOLAZIONE VIRALE**

Il Servizio Veterinario della A.ULS competente per territorio procede a:

- a. Posizionare nell'allevamento (se giudicato necessario dal CESME o dall'Osservatorio epidemiologico regionale territorialmente competente e se non già posizionata al

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI	Sezione n. 3
Titolo della sezione : ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Rev. n. 1, aprile 2007 Pag. 4 di 6

momento del sospetto) una trappola per gli insetti vettori in collaborazione con il referente in materia dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio ed effettuare le catture per due notti consecutive. La prima cattura dovrà essere effettuata entro 24 ore dalla comunicazione dell'avvenuta conferma di positività.

Inviare le catture e le relative schede SBT06 (Sezione 8) debitamente compilate al Centro di Referenza Nazionale per le Malattie Esotiche – per il tramite dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale competente per territorio – entro 24 ore dalla cattura stessa.

- b. effettuare - se non già effettuata al momento del sospetto - entro 48 ore dalla conferma ad una approfondita indagine epidemiologica (Sezione 8), in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio ed inviare immediatamente copia della scheda all'Unità di crisi Regionale e al CESME;
- c. In caso di presenza di malattia,
  - c.1. qualora sussistano particolari condizioni epidemiologiche o motivi di benessere animale e sentiti la DGSASFV ed il CESME, abbattere tutti gli animali malati o infetti o parte di essi e contestualmente prelevare, ove richiesto dall'IZS competente per territorio o dal CESME, i campioni per il laboratorio (Sezione 2)
  - c.2. effettuare una visita clinica settimanale, con esame clinico degli animali presenti e, ove praticabile e/o richiesto, esame autoptico dei morti e registrare i dati e le informazioni delle visite cliniche nelle schede SBT02 ed SBT03 (Sezione 8). La scheda SBT02 e la scheda SBT03 devono essere inviata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente o ai Servizi incaricati dalla Regione di alimentare il Sistema informativo Nazionale tramite apposito software disponibile on-line sul sito [www.izs.it](http://www.izs.it).
  - c.3. Verificare l'aggiornamento del registro di stalla con la registrazione di tutti gli animali nati o morti nel periodo.

### 3.2.2 ATTIVITÀ NEL TERRITORIO

Il Servizio Veterinario della A.ULS competente per territorio, di concerto con le autorità competenti, procede a:

- a. effettuare il censimento, ove non esistente ai sensi del DPR 317/96, di tutte le aziende con animali sensibili alla Febbre catarrale degli ovini nel raggio di 20 km dall'azienda nella quale è stata confermata circolazione virale e rilevare le coordinate geografiche relative all'ubicazione di ciascun allevamento;
- nelle aree **A** e **B** (vedi sezione 7)
- b. effettuare visite cliniche periodiche per almeno 15 giorni in tutti gli allevamenti ovi-caprini nel raggio di
  - b.1. almeno 20 km dall'azienda o dalle aziende dove è stata confermata la presenza della malattia
  - b.2. almeno 4 km dall'azienda con sieroconversione o con PCR positiva sugli insetti. In ciascuna azienda ovi-caprina dovranno essere effettuate almeno 2 visite a non meno di 7 giorni l'una dall'altra.

Le visite cliniche effettuate dovranno essere registrate nella scheda SBT03 (Sezione 8) barrando, nella colonna motivo della visita, la casella relativa alla dicitura "Monitoraggio zone a rischio". I dati contenuti nelle schede SBT03 devono alimentare almeno settimanalmente il SI tramite l'apposito software disponibile on-line sul sito [www.izs.it](http://www.izs.it).

MANUALE OPERATIVO FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI	Sezione n. 3
Titolo della sezione : ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA	Rev. n. 1, aprile 2007 Pag. 5 di 6

Qualora le visite cliniche non evidenzino presenza di sintomatologia clinica, entro il 30° giorno dovrà essere effettuato

- il prelievo di sangue da un campione di animali non vaccinati in tutti gli allevamenti bovini nel raggio di almeno 4 Km dall'azienda dove si è riscontrata la positività. In caso di prelievo su animali vaccinati in passato o provenienti da zone dove in passato si sia verificata circolazione virale, il campione di sangue dovrà essere prelevato utilizzando una provetta con anticoagulante (EDTA). Il numero di campioni da effettuare per ciascuna azienda è riportato in Tabella 3.1. I prelievi di sangue dovranno essere scortati dalla scheda SBT05, barrando la casella «motivo 5- sorveglianza a campione nelle aree dove è presente la malattia o confinanti», come motivo di prelievo del campione;
- in territori precedentemente indenni, il rintraccio di tutte le uscite di animali delle specie recettive dal territorio di propria competenza (vedi Sezione 4)
- c. vaccinare gli animali delle specie recettive, secondo quanto stabilito dalla DGSASFV, in accordo con il Comitato Veterinario Permanente dell'Unione Europea.

### **3.3 ATTIVITÀ NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA**

Il Servizio Veterinario della A.ULS competente per territorio, di concerto con le autorità competenti, procede a verificare e controllare l'ottemperanza alle disposizioni di restrizione della movimentazione stabilite dal Ministero della Salute.

### **3.4 REVOCA DELLA ZONA DI PROTEZIONE**

Quando sul territorio le attività previste nel piano di sorveglianza sierologica (vedi Sezione 7) sono svolte regolarmente, la ZP viene revocata dopo 60 giorni dall'ultima evidenza di circolazione virale nel territorio interessato.

Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle AUSL competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati ciascuno per propria parte.

Il CESME settimanalmente aggiorna l'elenco dei territori con infezione in atto (ZP) e esclude dall'elenco i Comuni per i quali siano trascorsi 60 giorni dall'evidenza di circolazione virale. Tale elenco è disponibile al sito <http://www.izs.it>.

### **3.5 REVOCA DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA**

La ZS viene revocata dal Ministero della Salute su parere favorevole del SCOFCAH dell'UE. Il Servizio Veterinario Regionale e il Servizio Veterinario delle AUSL competenti sul territorio, revocano i provvedimenti adottati ciascuno per propria parte.

TABELLA 3.1 - NUMERO DI BOVINI DA ESAMINARE PER CIASCUNA AZIENDA.

Numero bovini presenti in azienda	Numero capi da esaminare
fino a 10	tutti
11	10
12	11
13	12
14	12
15	13
16	13
17	14
18	14
19	15
20	15
da 21 a 23	16
da 24 a 29	17
da 30 a 34	18
da 35 a 39	19
da 40 a 44	20
da 45 a 49	21
da 50 a 59	22
da 60 a 79	23
da 80 a 99	24
da 100 a 129	25
da 130 a 199	26
>=200	27